



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale d'applicazione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Indice

A - MODALITA' DI RACCOLTA E DI CONSEGNA DEI RIFIUTI		2
Art. 1	Giorni e orari di raccolta porta a porta	2
Art. 2	Postazioni di consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali	2
Art. 3	Punti di vendita dei sacchi	2
B - TASSE		2
Art. 4	Tassa base	2
Art. 5	Tassa sul sacco per rifiuti domestici	2
Art. 6	Tasse per scarti vegetali	3
Art. 7	Progetti pilota	3
Art. 8	Procedura di tassazione e di esazione	3
Art. 9	Rimedi di diritto	3
C - DISPOSIZIONI FINALI		3
Art. 10	Disposizione transitoria	3
Art. 11	Disposizione abrogativa/Entrata in vigore	3

Il Municipio, richiamato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti,

decreta:

A - MODALITA' DI RACCOLTA E DI CONSEGNA DEI RIFIUTI

Art. 1 Giorni e orari di raccolta porta a porta

¹I giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti sono definiti ed indicati nel "Calendario raccolta rifiuti" (CRR) pubblicato e distribuito una volta all'anno a tutti i fuochi e commerci interessati.

²Di principio i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti due volte alla settimana, la carta una volta ogni due settimane in tutti i quartieri. Gli scarti vegetali vengono raccolti una volta la settimana oppure, nei mesi invernali, due volte al mese, nei quartieri di Bellinzona e Giubiasco.

³Per tutte le prescrizioni e informazioni di dettaglio fa stato il CRR.

Art. 2 Postazioni di consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali

¹Il Municipio provvede ad organizzare sul territorio le postazioni per la raccolta e consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali.

²In ogni quartiere è istituito almeno un punto di raccolta.

³L'ubicazione dei punti di raccolta, siano essi ecocentri o ecopunti, gli orari di apertura, le modalità di consegna e le tipologie di rifiuti ammesse sono indicate nel CRR.

⁴L'accesso ai punti di raccolta è soggetto a presentazione della tessera di legittimazione.

⁵L'utente munito della tessera di legittimazione può accedere a qualsiasi punto di raccolta, indipendentemente dal quartiere di residenza.

⁶La tessera di legittimazione è ottenibile gratuitamente presso tutti gli sportelli multifunzionali di quartiere.

⁷I centri di raccolta sono destinati di principio unicamente alle economie domestiche. I commerci vi hanno accesso tenuto conto delle capacità di assorbimento dei centri di raccolta.

Art. 3 Punti di vendita dei sacchi

I negozi, le aziende ed i commerci autorizzati alla vendita dei sacchi ufficiali dei rifiuti sul sito internet del Comune (www.bellinzona.ch). La lista è ottenibile presso gli sportelli multifunzionali di quartiere.

B - TASSE

Art. 4 Tassa base

Per economie domestiche: fr. 80.- all'anno

per i commerci: fr. 200.- all'anno

Art. 5 Tassa sul sacco per rifiuti domestici

sacco da 17 litri fr. 0.60 comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori fr. 6.00;

sacco da 35 litri fr. 1.25 comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori fr. 12.50;

sacco da 60 litri fr. 2.15 comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori fr. 21.50;

sacco da 110 litri fr. 3.95 comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 5 sacchi presso i rivenditori fr 19.75.

Art. 6 Tasse per scarti vegetali

- a) se ritirati a domicilio nei quartieri di Bellinzona e Giubiasco: etichetta annua per contenitore fr. 30.00 IVA compresa; etichetta per fascina o prelievo unico di contenitore: fr. 1.20 IVA compresa;
- b) se consegnati ai Centri di raccolta: tessera annua per accesso e consegna alla piazza di deposito (ecocentro) fr. 20.00 IVA compresa;
- c) le etichette annue per contenitori sono ottenibili presso gli sportelli multifunzionali dei quartieri di Bellinzona e Giubiasco; le tessere annue per la consegna sono ottenibili presso tutti gli sportelli multifunzionali di quartiere.

Art. 7 Progetti pilota

¹Il Municipio sostiene progetti pilota intesi a aumentare e migliorare la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti, con riferimento in particolare a plastica e umido.

²Per la raccolta della plastica il costo di eventuali sacchi non può superare quello dei sacchi ufficiali.

Art. 8 Procedura di tassazione e di esazione

¹Il Municipio notifica annualmente la tassa base.

²L'assoggettamento avviene al 30 settembre; la tassa è dovuta per l'intero anno.

³I proprietari di case secondarie domiciliati nel Comune sono assoggettati una sola volta al pagamento della tassa base.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Rimedi di diritto

¹Contro la tassazione è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro un termine di 15 giorni dalla notifica.

²Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.

³Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e segg. LOC.

⁴Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 cpv. 1 LPAMM).

C - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Disposizione transitoria

I sacchi in uso dei precedenti Comuni possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte personali.

Art. 11 Disposizione abrogativa/Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2019.

Adottata con risoluzione municipale no. 6606 del 19 dicembre 2018

In pubblicazione all'albo comunale dal 27 dicembre 2018 al 1. febbraio 2019